



COMUNE DI CINISI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Ordinanza n° 95 del 25/08/2025

Settore: SETTORE VI - POLIZIA

MUNICIPALE

Ufficio proponente: UFFICIO RESPONSABILE SETTORE VI

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA, INTRATTENIMENTI MUSICALI E REGOLAMENTAZIONE DELLA VENDITA E DEL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE.
DAL 26.08.2025 AL 25.09.2025**

IL SINDACO

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- nel Comune di Cinisi sono presenti numerosi pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nonché attività artigianali alimentari, frequentati da parecchi avventori anche di giovane età, in orari serali e notturni;
- l'avvio della stagione estiva, soprattutto nelle zone ove si concentra la maggiore presenza di attività di somministrazione di alimenti e bevande, ha comportato un afflusso rilevante di persone – sia di cittadini residenti sia di cittadini provenienti da comuni limitrofi e di turisti – ben oltre le ragionevoli aspettative, a partire dalle ore serali e fino a notte inoltrata;
- continuano, pertanto, a verificarsi problemi di sicurezza urbana derivanti dal fenomeno della cosiddetta “movida” e dall'incontrollata somministrazione di alcolici stante la notevole affluenza di persone che rappresenta grave rischio e pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché pericolo per l'incolumità delle persone stesse;
- il consumo di alcolici contribuisce significativamente ad incrementare lo stato di euforia e di ilarità degli avventori, decrementandone i freni inibitori, atteso che nel caso di consumo eccessivo si verificano i conseguenti fenomeni derivanti dall'ubriachezza, quali: la mancanza di controllo del tono della voce e delle espressioni verbali; la necessità di espletare bisogni fisiologici che la predetta perdita di controllo rende non limitati ai soli servizi igienici, peraltro carenti, in relazione al numero elevato di persone che gravitano nelle aree interessate; il ripetuto abbandono di bottiglie di vetro, che rischiano di diventare strumenti di offesa in caso di colluttazioni e che, anche per il solo abbandono, possono costituire pericolo, laddove si verificano movimenti incontrollati di folla.

CONSIDERATO CHE

- l'abbandono di contenitori di bevande in vetro e latta si verifica soprattutto in orario serale e notturno ed è direttamente collegato alla somministrazione e vendita, da parte di pubblici esercizi ed altri esercizi commerciali, delle suddette bevande che sovente vengono consumate anche al di fuori dei locali (o nelle aree in concessione) e, subito dopo, abbandonate per strade, piazze e marciapiedi, senza alcun riguardo al decoro ed alla sicurezza o all'incolumità delle persone.

TENUTO CONTO

- che i fenomeni sopra descritti sono verosimilmente riconducibili ad una consolidata abitudine di consumare bevande alcoliche nelle aree in cui l'offerta delle medesime risulta praticamente continua e costante dovuta all'elevato numero di esercizi attivi nelle zone più frequentate dagli avventori;
- che tale situazione alimenta il disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini e dei residenti per cui occorre prendere provvedimenti idonei al fine di evitare che alcuni irresponsabili, come si è già verificato in passato, pongano in essere episodi di inciviltà, provocando potenziale e/o effettivo pericolo, altresì, per i fruitori degli spazi pubblici.

RITENUTO

- necessario proporre una misura di contenimento alla capillare diffusione dell'alcool nelle zone di maggior affluenza turistica, al fine di ridurre i fenomeni che a tale eccesso di consumi sono riconducibili in termini di minaccia alla convivenza civile;
- che le suddette criticità impongono specifiche prescrizioni sul consumo in area pubblica di bevande alcoliche e non, in contenitori di vetro e latta ed una specifica e rigorosa regolamentazione degli orari di vendita delle suddette bevande in tutto il territorio comunale.

DATO ATTO CHE

- le misure disposte con il presente provvedimento risultano connesse a finalità di tutela della salute e della sicurezza pubblica, pertanto pienamente coerenti rispetto al dettato costituzionale e della vigente normativa, trattandosi di atto confacente ed idoneo a garantire le esigenze di tutela di problematiche di ordine sociale al fine di contemperare gli interessi degli operatori e degli avventori con quelli connessi al diritto alla salute dei passanti, della cittadinanza residente e delle forze di polizia;
- al momento l'ordinanza contingibile e urgente è lo strumento più idoneo al contrasto dei fenomeni di cui sopra;
- stante l'urgenza, non è stata data comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/90.

Visti gli artt. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ;

Vista la Legge n. 48/2017;

Visti: la Legge n. 125/2001 e ss.mm.ii.;

il D.M. 5 agosto 2008;

la L. n.689/81 e s.m.i.;

il Regio Decreto n.773/1931 e relativo regolamento di esecuzione;

la L. n. 287/91 e ss.mm.ii.;

la L.R. n. 28/99 e ss.mm.ii.;

lo Statuto del Comune di Cinisi

ORDINA

Art. 1: Dal 26.08.2025 al 25.09.2025 compreso, in tutto il territorio comunale:

- 1.1 ai titolari o gestori di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande** è fatto divieto di vendere, per asporto, o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, **bevande alcoliche e superalcoliche e bevande di qualsiasi specie in contenitori di vetro e latta dalle ore 23,00 alle ore 06,00** del giorno successivo. E' consentita, alle attività all'uopo autorizzate, la somministrazione di qualsiasi tipo di bevanda anche in contenitori di vetro solo per consumazioni al tavolo ubicato negli spazi pubblici dati in concessione. La somministrazione per consumazioni al tavolo di bevande alcoliche e superalcoliche è comunque consentita sino alle ore 04,00.
- 1.2 all'interno dei distributori automatici h 24** è fatto assoluto divieto di erogare bevande di qualsiasi tipo in vetro e latta ed altresì bevande alcoliche e superalcoliche **dalle ore 23,00 alle ore 06,00** del giorno successivo.

Art. 2: Dal 26.08.2025 al 25.09.2025 compreso, in tutto il territorio comunale:

- 2.1 dalle 23,00 fino alle ore 6,00** è altresì vietato, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, il trasporto non professionale e la detenzione delle bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, suscettibili di essere destinate al consumo vietato ai sensi dei precedenti punti con qualsiasi modalità (su veicoli privati, su mezzi pubblici, a piedi, su velocipedi e motocicli, in borsoni o sacchi o altri contenitori o esponendola sulla propria persona ecc.).
- 2.2** per le predette finalità, i titolari o gestori delle attività di cui ai punti precedenti sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori le necessarie misure di controllo. A tal proposito i titolari o gestori delle attività di cui al punto 1 potranno servirsi di stewards o figure simili nel rispetto della normativa vigente.

Art. 3: Dal 26.08.2025 al 25.09.2025 compreso, in tutto il territorio comunale:

- 3.1 È fatto divieto ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di organizzare intrattenimenti musicali o spettacoli con o senza ballo, cabaret, karaoke, DJ Set o altre manifestazioni che prevedano l'utilizzo di strumentazione musicale complementari alle attività di somministrazione, se non previa autorizzazione dell'autorità di P.S. competente, ex art. 68 e 69 T.U.L.P.S., ove necessaria.**
È consentito, comunque, l'utilizzo di impianto di filodiffusione musicale installato presso i rispettivi esercizi commerciali, in solo sottofondo, per cui a volume contenuto ed in funzione ancillare e servente rispetto all'attività primaria della somministrazione di alimenti e bevande.
- 3.2 Ai titolari o gestori di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è fatto OBBLIGO di chiudere le attività di cui sopra alle ore 04,00 e di non aprirle prima delle ore 05,00.**

Art. 4: INDICAZIONI OPERATIVE A CARICO DEGLI ESERCENTI COMMERCIALI

I gestori di pubblici servizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di esporre all'interno e all'uscita del locale, in modo visibile e leggibile, un avviso in cui vengono indicate tutte le misure stabilite dalla presente ordinanza. Dovranno altresì assicurare la completa pulizia e la massima condizione di igiene dello spazio pubblico antistante l'esercizio commerciale e quello loro concesso in uso, che devono essere tenuti privi di rifiuti in vetro, carte, plastica, lattine e contenitori per alimenti, derivanti sia dalla normale attività sia da eventuali comportamenti generanti degrado ambientale posti in essere dagli avventori o frequentatori dei

locali, nel pieno rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento per la gestione dei rifiuti urbani del Comune di Cinisi.

SI RACCOMANDA, ALTRESI', LA MASSIMA ATTENZIONE AL RISPETTO DEL DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE AI MINORI DI ANNI 18.

Art. 5: INDICAZIONI OPERATIVE A TUTELA DEL DECORO CITTADINO

Si fa divieto a chiunque di porre in essere comportamenti gravemente lesivi del decoro cittadino, che arrecano pregiudizio all'igiene e alla sicurezza urbana e all'ordine pubblico quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'abbandono di rifiuti, gli schiamazzi, le grida notturne, gli imbrattamenti dei muri, dei monumenti e in generale degli spazi pubblici.

Art. 6: SANZIONI E CONTROLLI

Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 1 della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 50, comma 7 bis.1 del D.Lgs. n. 267/2000 con la sanzione pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00 e in caso di recidiva con le disposizioni di cui all'art. 12 comma 1 del D.L. n. 14 del 20.02.2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 48 del 18.04.2017, anche se il responsabile ha provveduto al pagamento della sanzione ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689 del 24.11.1981.

Nei casi di reiterata inosservanza delle predette disposizioni, può essere disposta dal Questore e/o dal Sindaco l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di 15 giorni, ex art. 100 del T.U.L.P.S..

Le violazioni alle disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5, oltre alle sanzioni previste dalla specifica normativa, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00 per ogni violazione accertata ai sensi di quanto normato dall'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000. La verifica dell'ottemperanza sarà effettuata da tutte le Forze di Polizia. Restano comunque vigenti tutti i divieti e gli obblighi previsti dai regolamenti comunali e dalle normative vigenti in materia.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e pubblicazione sul sito internet del Comune di Cinisi e sia notificata dal Messo a tutti i titolari e gestori degli esercizi commerciali del territorio comunale.

La presente Ordinanza annulla e sostituisce tutte le precedenti disposizioni in contrasto con essa.

La presente viene trasmessa per opportuna conoscenza a:

- Prefettura di Palermo;
- Questura di Palermo;
- Commissariato di P.S. di Partinico;
- Comando Provinciale Carabinieri;
- Compagnia Carabinieri di Carini;
- Stazione Carabinieri di Cinisi;

- Comando del Corpo di Polizia Municipale.

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è consentito Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, rispettivamente entro 120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a decorrere dal giorno successivo del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Cinisi, 25/08/2025

Il Sindaco
Dott.ssa Vera Abbate

Cinisi, 25/08/2025

IL SINDACO
VERA ABBATE / ArubaPEC S.p.A.